

Punto n. 3

OGGETTO: POSSIBILE INSEDIAMENTO E REALIZZAZIONE A JESI DI UN IMPIANTO BIODIGESTORE - ATTO DI INDIRIZZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

TENUTO CONTO che nella Regione Marche le funzioni esercitate dalle Autorità d'Ambito sono svolte dall'Assemblea Territoriale d'Ambito (ATA), alla quale partecipano obbligatoriamente i Comuni e la Provincia ricadenti in ciascun ATO;

CHE i rapporti tra gli Enti Locali appartenenti all'ATA sono regolati da un'apposita Convenzione stipulata ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (art. 7, L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 recante la "Disciplina regionale in materia di gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati", come modificata dalla L.R. 25/10/2011, n.18 e L.R. 26/03/2012, n. 4);

DATO ATTO che tra le funzioni attribuite all'ATA rientra, in particolare, l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti «comprensivo delle attività di realizzazione e gestione degli impianti, della raccolta, della raccolta differenziata, della commercializzazione, dello smaltimento e del trattamento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti nell'ATO» (art. 7, comma 4, lett. d), L.R. 24/2009);

CONSIDERATO che la Provincia di Ancona e i Sindaci dei Comuni partecipanti all'ATO2 di Ancona (compreso Jesi) hanno sottoscritto la convenzione per l'esercizio unitario delle funzioni amministrative in materia di organizzazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani e che la suddetta convenzione stabilisce che il sistema di gestione integrata riguarda esclusivamente i rifiuti prodotti dalle operazioni di "recupero e smaltimento dei rifiuti di cui alle lettere a) [urbani] e b) [speciali assimilati agli urbani]" (art. 1, comma 2, Convenzione);

TENUTO CONTO che i Comuni partecipanti, inoltre, si sono impegnati a «conferire i rifiuti solidi urbani e assimilati ... negli impianti indicati dal Piano d'Ambito e in quelli previsti dai contratti di affidamento approvati dall'ATA» (art. 8, co. 1 e co. 2, lett. c, Convenzione);

DATO ATTO che con il Piano Regionale Gestione Rifiuti (PRGR), il principio di prossimità è stato esteso agli impianti di recupero della frazione biodegradabile prevedendo che ciascuna ATA si doti di un impianto di adeguata capacità;

CONSIDERATO che a livello di ATO 2 Ancona, i tecnici incaricati di predisporre il Piano d'Ambito hanno individuato come fabbisogno impiantistico su ambito provinciale: un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata ed un impianto per il trattamento dei rifiuti di spazzamento stradale;

CHE con deliberazione ATA ATO 2 Ancona n.3 del 25.03.2019, è stato definito il dimensionamento dell'impianto per il trattamento dei rifiuti biodegradabili provenienti dalle attività di cucine e mense e dalle attività di sfalci e potature da realizzare per il fabbisogno del territorio della Provincia di Ancona;

CHE con deliberazione ATA ATO 2 Ancona n.4 del 25.03.2019 è stata definita la disciplina delle misure compensative in favore dei Comuni interessati dalla localizzazione degli impianti di recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti biodegradabili, compresi i Comuni limitrofi o la cui area urbana sia interessata dal transito di mezzi adibiti a trasporto rifiuti (art.2 c.1 lett.g) L.R. 24/2009 e s.m.i.);

VISTO il Decreto Interministeriale del 2 marzo 2018 (c.d. Decreto Calenda) con il quale è stato introdotto un incentivo economico finalizzato ad incrementare la produzione di biometano avanzato, in particolare per un utilizzo finalizzato ai trasporti;

TENUTO CONTO che il citato Decreto 02.03.2018 individua come limitazione al riconoscimento degli incentivi l'entrata in esercizio dell'impianto di trattamento entro il 31 dicembre 2022;

VISTO lo studio di fattibilità tecnico-economica dell'impianto di produzione di biometano da FORSU redatto dalla ditta NE Nomisma Energia Srl e IGW Srl commissionato dall'ATA, trasmesso con nota prot. n. 1453 del 13.03.2019, registrato in entrata al protocollo comunale con il n.14832 del 13.03.2019;

RICHIAMATO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti (PRGR – approvato il 14.04.2015 e pubblicato sul supplemento n. 4 al B.U.R. n. 37 del 30.04.2015) che al paragrafo 3.4.1 della parte seconda stabilisce che per gli impianti di recupero della FORSU (frazione organica dei rifiuti urbani) e del verde prevede quanto segue: *“considerato l'interesse pubblico che riveste la loro gestione data l'importanza ai fini del conseguimento degli obiettivi di recupero il Piano intende definire soluzioni gestionali che mirino alla sostanziale autosufficienza di ambito”*;

VISTA l'analisi comparativa effettuata dall'ATA in relazione agli aspetti localizzativi dell'impianto che ha interessato più siti alternativi al fine di individuare l'area più idonea alla localizzazione dell'impianto, tenendo conto di diversi fattori: idoneità rispetto ai macro e micro criteri localizzativi stabiliti dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, baricentricità, dimensioni dell'area, viabilità, morfologia, vicinanza alle reti di distribuzione elettrica, gas e idrico-sanitarie di cui al documento *“Impianto di recupero della FORSU e del verde - Procedura di confronto e individuazione del sito idoneo - Analisi dei siti individuati nei Comuni di Fabriano, Jesi e Maiolati Spontini”* trasmesso con nota prot. n. 1148 del 27.02.2019, registrato in entrata al protocollo comunale con il n. 11990 del 27.02.2019;

RILEVATO che da tale analisi comparativa si evince che la migliore localizzazione dell'impianto rispetto alle altre aree analizzate è ubicata nel Comune di Jesi, nella zona Interporto, in una zona classificata dal PRG come Zona territoriale omogenea D *“Zona industriale completamento”*;

DATO ATTO CHE:

- ai sensi della vigente normativa ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 e ssmii e D.Lgs. n. 104/2017 per la VIA ordinaria sono previste modalità di semplificazione e coordinamento delle procedure autorizzative in campo ambientale, ivi compresa l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA); il Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) prevede infatti che la procedura per il rilascio dell'AIA debba essere coordinata nell'ambito del procedimento di VIA;

- l'AIA, ai sensi del D.Lgs n. 128/2010, è il provvedimento che *autorizza solo l'esercizio* di un impianto, sostituendo le autorizzazioni ambientali richieste per la sua gestione quali ad esempio l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, l'autorizzazione allo scarico e l'Autorizzazione Unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Tale autorizzazione ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrata dell'inquinamento proveniente dall'esercizio dell'attività e prevede misure volte ad evitare, ove possibile, o a ridurre, le emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti. Prevede che venga perseguita dal gestore dell'impianto la migliore prestazione ambientale attraverso l'individuazione, in sede di richiesta autorizzativa, e nella conseguente adozione delle migliori tecniche disponibili (MTD o BAT, Best Available Techniques) sia impiantistiche, di controllo che di gestione tra quelle economicamente sostenibili a livello di settore, garantendo prestazioni ambientali ottimali anche in ottica integrata, rimanendo punti fermi essenziali la compatibilità con le norme ambientali, le eventuali prescrizioni di VIA, dei piani di sviluppo soggetti a VAS o altri, quali ad esempio piani per la qualità dell'aria, ed alle prescrizioni relative ad un'adeguata prevenzione degli incidenti;

RICORDATO CHE:

- la procedura di AIA accorpata nella procedura di VIA prevede una fase di consultazione pubblica che coinvolge i soggetti competenti in materia ambientale e gli stakeholders; durante la fase di consultazione, che dura 60 giorni, chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione e presentare le proprie osservazioni all'Autorità competente;
- tutta la documentazione, le informazioni raccolte, i risultati delle consultazioni svolte, i pareri e le osservazioni pervenute sono pubblicati tempestivamente sul sito web dell'Autorità competente;

VISTA la nota dell'ATA 2 Marche, trasmessa con nota prot. n. 2318 del 19.04.2019, registrato in entrata al protocollo comunale con il n. 22408 del 19.04.2019, con la quale è stato chiesto al Comune di Jesi il formale assenso per l'ubicazione dell'impianto nel territorio comunale in zona Interporto;

DATO ATTO che con nota prot. n. 31010 del 03.06.2019, in risposta alla richiesta di cui al punto precedente, il Sindaco del Comune di Jesi, dopo la specifica riunione della commissione consiliare allargata del 18.05.2019, ha evidenziato la necessità di effettuare altri incontri di condivisione con la cittadinanza e di valutazioni aggiuntive;

CHE l'attività di consultazione pubblica preliminare e propedeutica all'avvio dei procedimenti amministrativi è stata già avviata mediante pubblicazione sul sito web dell'ente di apposita sezione dedicata al biodigestore (con pubblicazione dell'ipotesi progettuale, delle caratteristiche dell'impianto, dell'analisi economico-finanziaria, dello studio comparativo svolto dall'ATA sull'idoneità dei diversi possibili siti e la documentazione illustrata in sede di commissione consiliare e assemblea pubblica), riunione in data 18.05.2019 della commissione consiliare allargata con i rappresentanti ATA, assemblea pubblica tenutasi il 04.07.2019 e Consiglio Comunale aperto del 25.07.2019;

TENUTO CONTO che le norme vigenti prevedono diverse modalità di realizzazione e gestione di un impianto di trattamento dei rifiuti per la frazione organica e del verde;

CHE tra le varie forme di gestione dell'impianto attivabili dall'ATA ATO 2 Marche, l'Amministrazione Comunale ritiene prioritaria la valutazione e l'attuazione di un percorso condiviso dalla stessa ATA che porti alla costituzione di una società partecipata dall'Autorità d'Ambito, dai Comuni appartenenti all'ambito territoriale, confinanti con il territorio del Comune di Jesi il cui centro abitato non disti più di sei chilometri in linea d'aria dalla sede dell'impianto, che decidessero di partecipare direttamente al capitale sociale e dal Comune di Jesi (nel cui territorio dovrebbe essere realizzato l'impianto) con una quota di maggioranza, per poi cedere una quota del capitale ad un socio privato (operativo) scelto con gara a doppio oggetto, con ciò costituendo una società con capitale pubblico-privato. La quota del Comune di Jesi, dopo l'entrata in società del socio privato, non dovrà essere inferiore al 25% del capitale sociale. Tale percorso e forma di affidamento consentirebbe agli enti locali di avere un maggior controllo sulla realizzazione e sulla gestione dell'impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e dalla raccolta del verde, rispetto ad un semplice appalto o altra possibile forma di gestione. Gli enti locali diversi dal Comune di Jesi e da quelli confinanti che dovessero decidere di partecipare direttamente nella compagine sociale, potranno esercitare la governance societaria indirettamente tramite l'ATA atteso che partecipano obbligatoriamente nell'Assemblea Territoriale d'Ambito (art. 7.1 L.R. 24/2009);

CONSIDERATO che l'ATA ATO 2 Marche è il soggetto competente ad affidare il servizio di gestione integrata dei rifiuti e che pertanto l'organo deputato ad assumere decisioni in materia è l'assemblea dei soci;

RITENUTO percorribile e corretto sotto il profilo giuridico amministrativo l'attuazione del seguente iter amministrativo che preveda:

- la possibilità dell'Autorità d'Ambito di partecipare alla costituzione di una società pubblica in qualità di socio, in rappresentanza dei Comuni aderenti, con la possibile partecipazione dei Comuni confinanti con il territorio del Comune di Jesi il cui centro abitato non disti più di sei chilometri in linea d'aria dalla sede dell'impianto, che decidessero di sottoscrivere direttamente quote di partecipazione, per una quota di capitale pari al 24% e con una quota di maggioranza, in fase costitutiva pari al 76%, per il Comune di Jesi nel cui territorio dovrebbe avere sede l'impianto;
- la successiva trasformazione di tale società in una mista pubblico-privata mediante gara a doppio oggetto con cessione di quote ed individuazione del socio privato operativo per l'affidamento della realizzazione e gestione di un impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e di sfalci e potature;
- la quantificazione della percentuale delle quote del socio Comune di Jesi da cedere mediante gara a doppio oggetto, pari al 51%, con il mantenimento per il Comune di Jesi di una quota pari al 25% del capitale sociale dopo l'entrata nella compagine sociale del socio operativo privato;
- la previsione nell'atto costitutivo della nomina di un componente del consiglio di amministrazione da parte del Comune di Jesi, di due componenti del collegio sindacale uno da parte dell'ATA ed uno da parte degli altri Comuni, confinanti con il territorio del Comune di Jesi il cui centro abitato non disti più di sei chilometri in linea d'aria dalla sede dell'impianto, che decidessero di sottoscrivere direttamente quote di partecipazione;
- la previsione statutaria che quanto definito nell'atto costitutivo possa essere variato dall'assemblea societaria solamente con il voto unanime di tutti i soci;

- la stipula di accordo di partenariato pubblico-pubblico con cui l'ATA riconosca al Comune di Jesi le funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento dell'incarico delle diverse fasi di progettazione dell'impianto e la facoltà di nominare un proprio consulente che analizzi e verifichi in contraddittorio con i progettisti le scelte ed i contenuti delle diverse fasi di progettazione;
- la definizione da parte di ATA delle modalità con le quali tutti i Comuni si vincolano a conferire i rifiuti nell'impianto di trattamento realizzato dal socio operativo privato per un periodo non inferiore a quello previsto dal piano economico finanziario relativo all'investimento;

VERIFICATO che l'affidamento della realizzazione e gestione dell'impianto di smaltimento rifiuti tramite costituzione di una società pubblica e successiva trasformazione in società mista con socio privato, è ammissibile a condizione che:

- l'ATA autorizzi in via preventiva l'operazione, qualificandola come necessaria per realizzare l'autosufficienza dell'ATO nello smaltimento dei rifiuti urbani in base all'art. 7.4, lett. b) L.R. 24/2009;
- la società titolare dell'impianto sia partecipata fin dall'inizio dalla stessa ATA, in qualità di ente concedente dei servizi rientranti nella gestione integrata dei rifiuti e come ente pubblico rappresentativo dei Comuni della Provincia;
- l'ATA preveda nel Piano d'Ambito che l'impianto gestito dalla società mista sia quello in cui i Comuni dell'ATO 2 Ancona dovranno conferire i rifiuti biodegradabili provenienti dalle attività di cucine e mense e dalle attività di sfalci e potature. A seguito dell'individuazione del gestore unico, il contratto di servizio per l'affidamento pluriennale della gestione integrata rifiuti nell'intero ATO 2 Ancona, che sarà stipulato in base all'art. 203 codice ambiente, dovrà prevedere l'obbligo del nuovo gestore di conferire i rifiuti nell'impianto della società mista;

CONSIDERATO che, avendo valutato le indicazioni dell'ATA e lo studio di fattibilità tecnico-economico sopra richiamato, si ritiene di non dover escludere in fase pre-progettuale la valutazione di siti alternativi con caratteristiche raffrontabili a quelle individuate nello studio di fattibilità;

RITENUTO inoltre, ai fini della tutela ambientale e della salute pubblica, di dare indirizzi da tenere in considerazione in fase di progettazione nonché nelle procedure di VIA ed AIA;

RITENUTO pertanto di adottare apposito atto di indirizzo da trasmettere all'ATA 2 Ancona ai fini dell'assunzione delle decisioni di competenza in merito alla ipotizzata realizzazione e gestione dell'impianto in oggetto;

TUTTO ciò premesso e considerato;

CON VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

1) la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata ed approvata;

2) di fornire all'ATA ATO 2 Ancona, in merito alla ipotizzata realizzazione e gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti biodegradabili provenienti dalle attività di cucine e mense e dalle attività di sfalci e potature della Provincia di Ancona, i seguenti indirizzi in ordine all'iter amministrativo affinché si realizzi un effettivo controllo pubblico nelle fasi di progettazione, realizzazione e gestione dell'impianto:

- a) la partecipazione dell'Autorità d'Ambito alla costituzione di una società pubblica in qualità di socio, in rappresentanza dei Comuni aderenti, con la possibile partecipazione dei Comuni confinanti con il territorio del Comune di Jesi il cui centro abitato non disti più di sei chilometri in linea d'aria dalla sede dell'impianto, che decidessero di sottoscrivere direttamente quote di partecipazione, per una quota di capitale pari al 24% e con una quota di maggioranza, in fase costitutiva pari al 76%, per il Comune di Jesi nel cui territorio dovrebbe avere sede l'impianto;
- b) la qualificazione da parte di ATO 2 Ancona di tale procedura come necessaria per realizzare l'autosufficienza dell'ATA nello smaltimento dei rifiuti urbani in base all'art. 7.4, lett. b) L.R. 24/2009;
- c) la successiva trasformazione di tale società in una mista pubblico-privata mediante gara a doppio oggetto con cessione di quote ed individuazione del socio privato operativo per l'affidamento della realizzazione e gestione dell'impianto per il trattamento della frazione organica proveniente dalla raccolta differenziata e da sfalci e potature;
- d) la quantificazione della percentuale delle quote del socio Comune di Jesi da cedere mediante gara a doppio oggetto, pari al 51%, con il mantenimento per il Comune di Jesi di una quota pari al 25% del capitale sociale dopo l'entrata nella compagine sociale del socio operativo privato;
- e) la previsione nell'atto costitutivo della nomina di un componente del consiglio di amministrazione da parte del Comune di Jesi, di due componenti del collegio sindacale uno da parte dell'ATA ed uno da parte degli altri Comuni, confinanti con il territorio del Comune di Jesi il cui centro abitato non disti più di sei chilometri in linea d'aria dalla sede dell'impianto, che decidessero di sottoscrivere direttamente quote di partecipazione;
- f) la previsione statutaria che quanto definito nell'atto costitutivo possa essere variato dall'assemblea societaria solamente con il voto unanime di tutti i soci;
- g) la stipula di accordo di partenariato pubblico-pubblico con cui l'ATA riconosca al Comune di Jesi le funzioni di stazione appaltante per la gara di affidamento dell'incarico delle diverse fasi di progettazione dell'impianto e la facoltà di nominare un proprio consulente che analizzi e verifichi in contraddittorio con i progettisti le scelte ed i contenuti delle diverse fasi di progettazione;
- h) la definizione da parte di ATA delle modalità con le quali i Comuni si vincolano a conferire i rifiuti nell'impianto di trattamento realizzato dal socio operativo privato per un periodo non inferiore a quello previsto dal piano economico finanziario relativo all'investimento;

- i) la previsione nel Piano d'Ambito e nel contratto di servizio con il gestore unico, una volta individuato, dell'obbligo di conferire i rifiuti nell'impianto della società mista;
- 3) di fornire all'ATA ATO 2 Ancona, in merito all'ipotizzata realizzazione e gestione del suddetto impianto, affinché vengano recepiti nel progetto di fattibilità tecnico-economica, i seguenti ulteriori indirizzi al fine ridurre e/o evitare gli impatti sulle matrici ambientali:
- a) di valutare in fase pre-progettuale siti alternativi all'area Interporto aventi caratteristiche raffrontabili a quelle individuate nelle studio di confronto e di individuazione del sito idoneo oltre che nello studio di fattibilità sopra citato in relazione a baricentricità, dimensioni dell'area, viabilità, morfologia, vicinanza alle reti di distribuzione elettrica, gas e idrico-sanitarie;
 - b) di individuare sin dalle fasi di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica le migliori tecnologie impiantistiche disponibili che assicurino la minimizzazione degli impatti sulle matrici ambientali e la migliore efficienza energetica dell'impianto;
 - c) di garantire in fase di VIA ed AIA tutti gli approfondimenti (ambientali, di sicurezza dell'impianto e sanitari) necessari a valutare i possibili impatti sulle matrici ambientali nelle diverse fasi di implementazione dell'impianto nonché di esercizio anche in relazione alla fase di conferimento della FORSU e degli sfalci e potature presso l'impianto;
 - d) di garantire la massima trasparenza nelle fasi autorizzative nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in campo ambientale;
 - e) di attivare un processo partecipativo e di condivisione fin dalla fase di progettazione, delle scelte tecniche sulle migliori tecnologie disponibili, del layout di impianto e delle connesse opere viarie a servizio della struttura a garanzia del territorio;
 - f) di predisporre uno studio ambientale preventivo all'installazione dell'impianto al fine di "fotografare" lo stato delle matrici ambientali ante-operam che consenta la verifica in fase di esercizio di eventuali impatti sull'ambiente;
 - g) di attivare in fase di realizzazione ed esercizio dell'impianto monitoraggi periodici delle matrici ambientali da parte degli organi di controllo (ARPAM, ASUR) con tempistiche da definirsi in sede autorizzativa al fine di garantire, per la tutela delle matrici ambientali, il rispetto delle prescrizioni impartite dagli organi competenti in materia ambientale e recepite nell'autorizzazione;
 - h) di implementare, su indicazioni tecniche di ARPAM, la centralina di monitoraggio della qualità dell'aria sita in zona Coppetella con la sensoristica adeguata al rilevamento dei parametri coerenti con le emissioni di impianto per il monitoraggio in continuo della qualità dell'aria la cui implementazione e regolare manutenzione sia a carico della ditta che gestirà l'impianto;
 - i) di attivare con il gestore della raccolta differenziata e dell'impianto, controlli sul rifiuto organico conferito da parte dei vari Comuni al fine di garantire la minimizzazione del sovrappeso ed ottimizzare il pretrattamento del rifiuto, nonché una campagna di sensibilizzazione alla giusta e corretta raccolta differenziata e su tematiche annesse, con redazione di report periodici; tale controllo sarà, inoltre, finalizzato alla determinazione della tariffa di conferimento, che dovrà essere necessariamente modulata a seconda del livello della qualità del rifiuto conferito;

- j) di attivare periodici controlli sui parametri di impianto nei diversi stadi di produzione del biogas oltre che sulla resa dell'impianto atti a verificare che il gestore adotti le migliori soluzioni gestionali per garantire le più elevate prestazioni dell'impianto e la minimizzazione dell'impatto ambientale;
- k) di attivare controlli sul compost in uscita dall'impianto prima del riutilizzo ai sensi della normativa vigente in materia;
- l) di prevedere un apposito organo partecipativo per un concreto, fattivo e continuo dialogo e confronto con il gestore dell'impianto, riguardante in particolare i dati dei rilevamenti ambientali dei monitoraggi periodici e dei parametri di resa dell'impianto;
- m) di prevedere l'utilizzo esclusivo dell'impianto per il trattamento della FORSU e da sfalci e potature provenienti dall'ATA della Provincia di Ancona, in base alle esigenze attuali e future dell'Ambito stesso;

4) di subordinare il parere favorevole dell'Amministrazione Comunale di Jesi all'accoglimento da parte di ATA ATO 2 Ancona di quanto previsto nel presente atto di indirizzo;

5) di trasmettere copia del presente atto di indirizzo all'ATA ATO 2 Ancona affinché venga esaminato per i provvedimenti di competenza;

INFINE, stante l'urgenza a provvedere in merito;

CON SUCCESSIVA VOTAZIONE resa con il sistema di voto elettronico che ha fornito il seguente risultato come accertato dal Segretario Generale e proclamato dal Presidente:

PRESENTI	N.
VOTANTI	N.
ASTENUTI	N.
FAVOREVOLI	N.
CONTRARI	N.

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134 - 4° comma del D.Lgs. n.267/2000.